

Statuto Sociale

coop

Liguria

COOP LIGURIA
SOCIETÀ COOPERATIVA
DI CONSUMO

16011 ARENZANO (GE) - Via Val Lerone, 30
Telefono (010) 9139.1 - Telefax (010) 9139.303
Internet: www.e-coop.it

E-mail: coopliguria@liguria.coop.it

Cod. Fisc. Part. IVA e Nr. Iscriz. Reg. Impr. di Savona: 00103220091

R. E. A. di Savona Nr. 20181 - Albo Soc. Cooperative N° A106000

Sede legale:

Corso A. Ricci, 211 R - 17100 Savona

Statuto Sociale

Statuto sociale di Coop Liguria

Società Cooperativa

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO

TITOLO I

ARTICOLO 1

Denominazione

È costituita la Società Cooperativa di Consumo denominata "COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo".

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e all'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori. Si conforma altresì ai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei Valori delle Cooperative di Consumatori.

ARTICOLO 2

Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Savona e può istituire sedi secondarie.

ARTICOLO 3

Durata

La Società avrà durata sino al 31 dicembre 2100, prorogabile a termine di legge.

ARTICOLO 4

Scopo e oggetto sociale

Ai sensi dell'art. 2511 del Codice Civile la Cooperativa ha scopo mutualistico svolgendo la propria attività prevalentemente nei confronti dei Soci consumatori.

La Cooperativa si propone di:

- fornire ai consumatori, Soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
- tutelare gli interessi, la salute e la sicurezza dei Consumatori, anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative;
- promuovere attività che favoriscano un alto grado di trasparenza ed eticità nei rapporti con i Soci, con i lavoratori dipendenti, con i consumatori e nei rapporti, sia industriali che commerciali, con le

imprese fornitrici, ispirandosi alla “Carta dei Valori” approvata dal X° Congresso delle Cooperative di Consumatori;

- promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale;
- promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
- contribuire a tutelare l’ambiente;
- promuovere e favorire lo spirito di risparmio e di previdenza dei Soci;
- assicurare una idonea informazione sull’attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei Soci alla vita della Cooperativa, segnatamente attraverso le Sezioni Soci e le Assemblee separate;
- diffondere e rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà Cooperativa;
- intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali disagiate.

Per il conseguimento dei predetti scopi, quale proprio oggetto sociale, la Cooperativa intende realizzare, nell’ambito di una progettualità unitaria con le altre Cooperative, anche a livello europeo ed internazionale, le seguenti attività:

- a) acquisto per la vendita al dettaglio a Soci e non Soci di generi alimentari e non, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e di sicurezza dei prodotti, scegliendo quelli che forniscano non solo garanzie di genuinità e salubrità, ma anche requisiti adeguati in termini di legame con il territorio, difesa dell’ambiente ed eticità;
- b) effettuare vantaggiose offerte riservate ai Soci e ai loro famigliari;
- c) la manipolazione e trasformazione di materie prime e semilavorati alimentari per la produzione e la successiva vendita di prodotti finiti di propria creazione;
- d) la correlata promozione di una idonea attività di controllo della qualità e della sicurezza anche attraverso certificazioni qualificate, avvalendosi perciò di strutture interne ed esterne;
- e) la successiva distribuzione di merci, prodotti, articoli e servizi di qualsiasi natura e tipo ai consumatori Soci e non Soci tramite la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture di vendita e di ristorazione funzionali ed efficienti, anche attraverso Consorzi di Cooperative e Società intercooperative;
- f) la gestione diretta o indiretta di impianti di distribuzione di carburanti, combustibili, lubrificanti, derivati ed affini ed altri prodotti annessi e connessi e l’attività di autolavaggio;
- g) la promozione dello sviluppo, a livello regionale e nazionale, anche attraverso Società intercooperative, e dell’ammodernamento della propria rete di vendita;
- h) la promozione, la realizzazione e la gestione di centri commerciali e gallerie commerciali;
- i) l’organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la stipula a condizioni favorevoli di convenzioni con enti finanziari, bancari, previdenziali e assicurativi, per conto dei propri Soci,

assistendoli nella corretta applicazione delle convenzioni stesse;

- b) l’esercizio di attività di intermediazione assicurativa nonché, nei limiti consentiti dalla legge, di attività di agente in attività finanziaria ai sensi dell’articolo 128 quater del testo Unico Bancario ed in particolare con le modalità previste dal comma 8 del predetto articolo 128 quater.
- l) la creazione e la gestione di centri di distribuzione di merci, anche aperti per la vendita all’ingrosso ad altre cooperative di consumo e a persone giuridiche Socie, nonché ad Enti e privati;
- m) la partecipazione a organismi consortili per la gestione degli acquisti dei beni da rivendere, nonché per l’attuazione di politiche commerciali unitarie;
- n) la promozione, la realizzazione e la partecipazione ad iniziative che favoriscano l’informazione, l’educazione, la sicurezza, la tutela dei Soci e dei consumatori;
- o) l’attività di formazione Cooperativa e professionale dei Consiglieri di Amministrazione, dei Soci attivi delle Sezioni Soci, dei dirigenti, quadri e personale in genere;
- p) l’istituzione e la gestione di strumenti finalizzati ad assicurare ai Soci l’informazione sulle attività della Cooperativa e del Movimento cooperativo in genere.

Inoltre la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, atti e operazioni quali, fra l’altro:

- acquisire, assumere, gestire e valorizzare interessenze e partecipazioni, anche di controllo, in altre imprese sia in Italia che all’Estero;
- costituire o partecipare ad altre società di qualsiasi tipo, aventi anche scopi fideiussori e/o di garanzia;
- dare adesione ad altri enti o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l’assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche. La Cooperativa a titolo esemplificativo potrà:
- promuovere e partecipare a Consorzi di Cooperative e Società intercooperative al fine di favorire iniziative di carattere economico e/o mutualistico a vantaggio dei propri Soci;
- contrarre mutui, concedere finanziamenti esclusivamente a Società controllate e/o collegate, nonché a Consorzi cooperativi e Società intercooperative cui partecipa;
- prestare attività di servizio e consulenza esclusivamente a Società controllate e/o collegate, nonché a Consorzi cooperativi e Società intercooperative cui partecipa;
- concedere e conferire beni, materiali e immateriali, mobili e immobili in uso, comodato e locazione, anche finanziaria, compresi rami d’azienda;
- partecipare, anche con obblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà;

- richiedere e concedere garanzie.

La Cooperativa non deve avere per oggetto principale o svolgere in via prevalente uno o più dei predetti atti finanziari, né svolgerli nei confronti del pubblico, in ottemperanza alla legislazione vigente in materia di intermediazione finanziaria.

Ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale e per promuovere e favorire lo spirito di previdenza e risparmio dei Soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, finanziamenti con obbligo di rimborso, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale: la raccolta è disciplinata da apposito Regolamento che ne fissa i limiti e le modalità. Le condizioni economiche del rapporto medesimo, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate nei fogli informativi analitici.

La raccolta è limitata ai soli Soci iscritti nel libro Soci.

Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e relativi provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i Soci.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi non Soci.

SOCI

ARTICOLO 5

Numero e requisiti

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci i consumatori capaci di agire, le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, con l'esclusione di quanti esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e comunque aventi attività conflittuale con gli interessi e le finalità sociali.

ARTICOLO 6

Domanda

L'aspirante Socio persona fisica presenta la domanda di ammissione contenente le seguenti indicazioni:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale qualora rilasciato dal Paese di origine;
- attività lavorativa effettivamente svolta;
- ammontare della quota che si intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;
- impegno ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione dell'aspirante Socio non persona fisica,

sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la denominazione, la sede e l'attività esercitata, e deve essere corredata dall'estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione, unitamente all'accettazione dello statuto della Cooperativa, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e all'ammontare della quota da sottoscrivere.

ARTICOLO 7

Procedura di ammissione

Accertata l'esistenza dei requisiti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 5, il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione del Socio, gliene dà comunicazione e cura l'annotazione nel libro dei Soci.

La delibera di rigetto, adeguatamente motivata, è comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che su l'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.

In caso di accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione Assembleare ed ammette l'aspirante Socio.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi Soci, illustrandone le ragioni.

ARTICOLO 8

Obblighi dei Soci

I Soci sono obbligati:

- al versamento immediato della quota inizialmente sottoscritta e delle eventuali successive sottoscrizioni di aumento;
- all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
- alla comunicazione tempestiva di ogni variazioni di indirizzo.

I Soci altresì partecipano alla vita sociale e cooperano, con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi, all'attuazione dello scambio mutualistico e all'incremento dell'attività sociale.

ARTICOLO 9

Diritti amministrativi dei Soci

I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni Assembleari nonché di ottenerne estratti a loro spese.

Un ventesimo dei Soci che lo richieda ha diritto di esaminare per il tramite di un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se esiste.

I diritti previsti dai due precedenti commi non spettano ai Soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni verso la società.

ARTICOLO 10

Scioglimento del rapporto sociale.

Il rapporto con il Socio si scioglie per recesso, esclusione, morte e nel caso della persona giuridica, per estinzione.

ARTICOLO 11

Recesso

Il Socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Sono cause di recesso:

- a) il dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;
- b) l'impossibilità del Socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la perdita dei requisiti per l'ammissione.

Nei casi non previsti nei commi precedenti il recesso è subordinato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso non può comunque essere parziale.

Il Socio ha l'onere di comunicare la dichiarazione di recesso alla Cooperativa con raccomandata; entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il Consiglio di Amministrazione la accoglie se verifica la sussistenza dei presupposti per recedere; qualora invece ne riscontri l'insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso dandone immediata comunicazione all'interessato il quale può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento.

ARTICOLO 12

L'esclusione.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci:

- a) interdetti, inabilitati che abbiano subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
- b) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti;
- c) che senza giustificato motivo, neppure dopo formale intimazione degli amministratori, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti stabiliti nell'art. 6 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa per qualsiasi altro titolo;
- d) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irre-

peribili; la Cooperativa può accertare l'irreperibilità tramite verifica postale e procedere all'esclusione dopo aver esposto per sessanta giorni negli Uffici della Sezione Soci di appartenenza l'elenco dei Soci irreperibili;

- e) che commettano fatti lesivi dei diritti della Cooperativa o che arrechino danni materiali alla stessa;
- f) che in quanto persone giuridiche, enti o associazioni, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

L'esclusione comporta la perdita immediata dei diritti spettanti ai Soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.

La delibera di esclusione è comunicata con raccomandata al Socio. Contro la delibera di esclusione il Socio può ricorrere ai sensi dell'art. 50 del presente Statuto (Clausola Arbitrale).

L'esclusione è altresì pronunciata nei confronti dei Soci che, nel corso dell'esercizio sociale precedente:

- a) non abbiano partecipato all'assemblea e agli organismi territoriali,
- b) e neppure abbiano acquistato beni o servizi,
- c) e neppure abbiano intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, quale il prestito sociale.

In considerazione della particolarità di questa ipotesi di esclusione, la cui adozione è prevista per legge, le deliberazioni collettive in materia di esclusione dei soci inattivi potranno, in alternativa a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 che precede, essere comunicate mediante pubblicazione su apposito spazio del sito web della Cooperativa, evidenziando esclusivamente i numeri di Carta Socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione. Di tale pubblicazione deve essere altresì dato avviso mediante ulteriori opportune forme di comunicazione rivolte ai soci.

Fermo il diritto di impugnazione della delibera di esclusione, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito web, il socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa domandando la revoca del provvedimento di esclusione. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla domanda. In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, l'interessato potrà, entro sessanta giorni, attivare i procedimenti (di conciliazione e/o arbitrale) previsti dall'articolo 50 per ottenere la riammissione a socio della Cooperativa.

ARTICOLO 13

Diritti degli Eredi

Gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota del Socio defunto. Se l'erede è unico ed è in possesso dei requisiti necessari, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del Socio deceduto.

ARTICOLO 14

Liquidazione della quota

I Soci receduti o esclusi o gli eredi di Soci deceduti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.

Nell'ipotesi di una pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune.

Il rimborso avviene sulla base del bilancio di esercizio in cui i fatti risolutivi del rapporto si sono verificati.

Il pagamento deve essere corrisposto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 15

Misure di trasparenza

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche, la Cooperativa assicura ai propri soci l'accesso – anche attraverso il proprio sito web – oltre che al bilancio, compreso di nota integrativa, alle seguenti ulteriori informazioni riferite all'ultimo esercizio sociale:

- i rapporti relativi agli sconti a loro esclusivamente applicati, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale ed il numero dei soci che ne hanno beneficiato;
- alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore dei soci ed ai relativi costi;
- alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore delle comunità ed ai relativi costi.

Ogni anno, la Cooperativa, in seguito alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, oltre a pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui al comma 1, contestualmente le rende fruibili sul proprio house organ e, laddove istituiti nei principali punti vendita, anche su appositi corner informatici.

E' rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, così come diverse modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei Soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 16

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è costituito da un numero di quote individuali, una per ogni Socio, corrispondente al numero complessivo dei Soci.

ARTICOLO 17

La quota

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

La quota è nominativa, non può essere sottoposta con effetti verso la Cooperativa ad esecuzione, pegno od altro vincolo a favore di terzi. Essa può essere trasferita a Soci o a terzi con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intende procedervi deve darne comunicazione con raccomandata al Consiglio di Amministrazione, che deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il Socio è libero di trasferire la quota e la società deve iscrivere il nuovo Socio che abbia i requisiti necessari.

Avverso il provvedimento motivato di diniego, comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, il Socio può proporre opposizione ricorrendo ad un Collegio Arbitrale costituito e deliberante ai sensi del successivo art. 49 del presente Statuto.

ARTICOLO 18

Bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale da 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea entro i termini previsti dal successivo art. 26.

Le relazioni al bilancio degli Amministratori e dei Sindaci indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli Amministratori e i Sindaci hanno l'onere di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza ossia lo svolgimento della attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei Soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni ai Soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite ai sensi dell'art. 2425 c.c., primo comma, punto A1.

ARTICOLO 19

Ristorno

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo Socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata.

La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i Soci. Le somme complessive ripartibili ai Soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i Soci, al quale devono essere rapportate. L'Assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.

ARTICOLO 20

Utili

L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sugli utili annuali destinandoli:

- 1) in misura non inferiore al 30% a riserva legale;
 - 2) in misura del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
- Qualora l'Assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:
- a) a riserva indivisibile, ordinaria o straordinaria;
 - b) ad aumento gratuito della quota di capitale sociale nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
 - c) alla corresponsione ai Soci di un dividendo in misura non superiore a quella stabilita dal successivo art. 21.

REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 21

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore al tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 22

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ARTICOLO 23

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della Cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 24

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ARTICOLO 25

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in

fatto osservate; in ogni caso la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti personalmente o per delega.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 26

Assemblee

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie; esse sono precedute dalle Assemblee separate.

Sono altresì previste le Assemblee Speciali dei possessori degli strumenti finanziari.

ARTICOLO 27

L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli Amministratori;
- 3) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e provvede allo loro revoca;
- 4) conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- 5) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 8) adotta i regolamenti non costituenti parte integrante del presente Statuto elaborati dal Consiglio di Amministrazione per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa e i suoi rapporti con Soci deliberando con le maggioranze previste per le modifiche statutarie;
- 9) approva i programmi di attività annuali o pluriennali sugli obiettivi economici, sociali e culturali da realizzare anche per il tramite delle Società controllate, collegate e dei Consorzi Cooperativi e Società intercooperative a cui la Cooperativa aderisce.

Essa deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il termine è di centottanta giorni nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 del c.c. e gli Amministratori segnalino nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione.
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 del C.C.;
- d) dagli Amministratori o, in loro vece, dai Sindaci entro trenta giorni

dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei Soci aventi diritto al voto al momento della richiesta, ovvero di due terzi dei comitati direttivi delle Sezioni Soci, limitatamente alle materie di loro competenza.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ferme rimanendo le prerogative loro attribuite dal diritto di intervento in assemblea, i Soci hanno anche diritto a far pervenire alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea Generale, domande sui temi indicati all'ordine del giorno.

Gli amministratori sono tenuti a rispondere a tali domande prima dell'Assemblea Generale o durante il suo svolgimento.

L'avviso di convocazione dell'assemblea indicherà in ogni caso le modalità ed il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa, che non potrà essere anteriore a otto giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea Generale.

ARTICOLO 28

L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- 1) modificazioni dello Statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 40;
- 2) nomina, sostituzioni e poteri dei Liquidatori;
- 3) scioglimento anticipato della Cooperativa;
- 4) ogni altra materia attribuitale dalla legge.

ARTICOLO 29

Costituzione e deliberazioni.

L'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima Assemblea separata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in un quotidiano scelto fra "La Repubblica", "La Stampa" e "Il Secolo XIX".

L'avviso di convocazione sarà inoltre comunicato ai Soci, in via aggiuntiva ed integrativa rispetto alle modalità di pubblicazione di cui al precedente paragrafo e nel medesimo termine ivi indicato, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (e-mail, sito web), laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo.

L'Assemblea Generale si compone dei Soci delegati, espressi dalle Assemblee separate; possono assistervi anche i Soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime.

In prima convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci delegati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci delegati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sulla azione di responsabilità, per la quale occorreranno le percentuali di voto dei Soci delegati stabilite nel terzo e quarto comma dell'art. 2393 del C.C., e sull'anticipato scioglimento e liquidazione, per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Le adunanze sono presiedute da un Socio eletto dall'Assemblea, che accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea Generale, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni, che sono palesi ed avvengono per alzata di mano.

L'Assemblea Generale elegge il segretario fra i Consiglieri d'Amministrazione o i funzionari della Cooperativa e due scrutatori. Nelle Assemblee Generali straordinarie il notaio funge da segretario. Il segretario redige e sottoscrive insieme al Presidente il verbale delle deliberazioni Assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 C.C. dagli Amministratori e/o dal Collegio Sindacale.

Possono essere altresì impugnate dai Soci assenti, dissenzienti, astenuti nelle Assemblee separate quando senza i voti espressi dai delegati nelle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

ARTICOLO 30

Assemblee Separate e Speciali

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere preceduta da Assemblee Separate, che il Consiglio di Amministrazione convoca con il medesimo avviso dell'Assemblea Generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo minimo di ventiquattro ore, nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea Generale.

Per garantire la più ampia partecipazione, le Assemblee separate tendono a coincidere con le Assemblee delle Sezioni Soci, nelle quali è articolata la base sociale della Cooperativa; il luogo di adunanza in ogni caso non può essere esterno all'ambito territoriale in cui la Cooperativa opera.

L'Assemblea separata, presieduta da un componente il Consiglio di

Amministrazione della Cooperativa o da un componente il Consiglio Direttivo della Sezione Soci con essa coincidente, nomina due scrutatori ed un segretario, scelto fra i componenti il Consiglio della Sezione stessa, o un funzionario della Cooperativa, il quale redige il verbale contenente le deliberazioni Assembleari e lo sottoscrive insieme al Presidente. Questi accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare in verbale. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano, a meno che l'Assemblea non deliberi il voto segreto.

In prima convocazione l'Assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei Soci che la compongono, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera sugli argomenti e nei modi previsti dall'art 2541 del C.C..

ARTICOLO 31

Diritto di voto

Nelle Assemblee separate hanno diritto al voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni; ogni Socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta; ad ogni persona giuridica o società, associazione, ente non riconosciuto sono attribuiti cinque voti.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di tre Soci; le deleghe sono menzionate nel processo verbale e conservate fra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante e di un sostituto, che solo può sostituire il primo quando sia impossibilitato a presenziare all'Assemblea; non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci della Cooperativa o di società da essa controllate ed i dipendenti (art. 2372 C.C.).

La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Ogni Assemblea Separata elegge a maggioranza assoluta, scegliendoli fra i Soci, i delegati all'Assemblea in proporzione di:

- A) un delegato ogni dieci o frazione di dieci Soci, presenti o rappresentati, per la partecipazione alle Assemblee straordinarie ed a quelle ordinarie che dovranno trattare e deliberare le materie di cui ai punti 1), 2) e 3) primo comma dell'articolo 2364 del C.C.;
- B) un delegato ogni cinquanta o frazione di cinquanta Soci, presenti o rappresentati, per la partecipazione a tutte le altre Assemblee ordinarie.

Ogni Assemblea separata ha il potere di precisare ai propri delegati le questioni da prospettare all'Assemblea sulle materie poste all'ordine del giorno.

I processi verbali delle Assemblee Separate, salvo che le votazioni

avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza, di astensione per ogni deliberazione presa.

ARTICOLO 32

Delegati

I Delegati eletti dalle Assemblee separate devono essere Soci; essi sono eletti con le proporzioni di cui all'articolo precedente; rappresentano il numero complessivo dei voti favorevoli, contrari o astenuti espressi su ciascuna delibera nelle Assemblee separate.

I Delegati eletti dalle Assemblee separate all'Assemblea Generale ne costituiscono la volontà e sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea separata che li ha eletti.

ARTICOLO 33

Impugnabilità delle deliberazioni

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee, cui sono preordinate.

SEZIONE SOCI

ARTICOLO 34

Sezioni Soci

I Soci della Cooperativa sono organizzati in Sezioni costituenti unità organiche del corpo sociale.

Ogni Sezione comprende i Soci residenti nel territorio all'uopo delimitato dal Consiglio di Amministrazione; il loro numero non può essere inferiore a 2.500 (duemilacinquecento) ed in caso di riduzione al di sotto di tale soglia il Consiglio stesso può assegnare i Soci alla sezione più vicina.

ARTICOLO 35

Finalità

L'istituzione delle sezioni è finalizzata a:

- a) mantenere vivo e consolidare, tra i Soci, il vincolo associativo proprio dell'organizzazione Cooperativa;
- b) instaurare e coltivare rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la base sociale;
- c) stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei Soci ai problemi ed alla vita della Cooperativa per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività annuali o pluriennali, sugli obiettivi economici, sociali, culturali, ricreativi e turistici da

- realizzare, anche per il tramite di Associazioni, Società controllate e collegate e dei Consorzi cooperativi a cui aderisce;
- d) promuovere e realizzare sul territorio iniziative specifiche in favore della tutela, dell'informazione e dell'educazione dei consumatori e della qualificazione dei consumi;
 - e) intrattenere rapporti con i punti vendita della Cooperativa presenti nel proprio territorio di competenza, organizzando di norma un incontro annuale con i responsabili dei medesimi punti vendita per esaminarne l'andamento;
 - f) promuovere e realizzare sul territorio iniziative culturali, educative, turistiche e comunque socialmente utili;
 - g) promuovere ed intrattenere rapporti con il Movimento cooperativo locale, con gli Enti locali, con le articolazioni locali delle Organizzazioni Sindacali, con i Consigli di Circoscrizione e con ogni forza o organismo interessati allo sviluppo delle iniziative della Cooperativa;
 - h) rendere i Soci partecipi degli scopi di promozione Cooperativa, in modo collegiale e organico;
 - i) collaborare all'adesione di nuovi Soci e alla diffusione degli orientamenti della mutualità senza fini di speculazione privata e della cooperazione;
 - l) favorire la più ampia partecipazione dei Soci alle Assemblee separate.

ARTICOLO 36

Organi

Sono organi della Sezione Soci: l'Assemblea, il Consiglio della Sezione Soci, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio della Sezione Soci. Il Presidente del Consiglio della Sezione può convocare l'Assemblea in relazione all'attività della Cooperativa nel territorio e deve farlo entro otto giorni in caso di richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta con invito esposto almeno dieci giorni prima della data della prima convocazione nei punti di vendita e negli altri siti della Cooperativa operanti nell'area.

Il Consiglio della Sezione Soci è eletto con voto segreto esprimendo voti di preferenza su liste di Soci candidati, ed è composto da un numero minimo e massimo di membri come stabilito dal "Regolamento delle Sezioni Soci", e tali membri devono essere Soci iscritti da almeno novanta giorni al libro Soci.

Il Presidente ed un Vice Presidente sono eletti dal Consiglio della Sezione Soci fra i suoi componenti.

ARTICOLO 37

Regolamento

La disciplina dettagliata delle Sezioni Soci, delle loro articolazioni organizzative, loro funzioni, organi e relativi metodi di elezione sono regolati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 38

Composizione

Il numero dei Consiglieri è determinato dall'Assemblea e non può essere inferiore a 15 né superiore a 41.

Sono eleggibili i Soci persone fisiche ed i mandatari delle persone giuridiche Socie in regola con i versamenti della quota sottoscritta.

Nel caso in cui la Cooperativa emetta gli strumenti finanziari previsti dall'art. 47 del presente Statuto, l'Assemblea ha facoltà di eleggere quali Consiglieri i possessori di detti strumenti finanziari entro il limite del 10% dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono, gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi di svolgere le attività di cui all'art. 2390 comma 1 C.C., gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli Organi di Amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'Ufficio di Amministratore.

Entro trenta giorni i Consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese.

ARTICOLO 39

Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta ve ne sia la necessità o se ne riceva richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri oppure dalla maggioranza assoluta dei Consigli delle Sezioni Soci.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'avviso, che può essere inoltrato a mezzo lettera, fax, posta elettronica od altro strumento idoneo, deve contenere gli argomenti da trattare e pervenire ai componenti cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, anche a mezzo di telegramma, in modo che gli Amministratori e i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità a voto palese, prevale la volontà del Presidente mentre la deliberazione si considera non approvata se il voto è segreto.

Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal Consiglio stesso su proposta di un Consigliere quando si tratti di questioni riguardanti Amministratori, Sindaci o loro parenti o affini sino al terzo grado.

Nelle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi Soci, il recesso, l'esclusione e il trasferimento della quota la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il Consiglio, con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.

ARTICOLO 40

Compiti del Consiglio

Il Consiglio:

- A) cura l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
- B) è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) convoca ai sensi dell'art. 2363 e seguenti del C.C. l'Assemblea dei Delegati, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, nonché le Assemblee Separate delle Sezioni Soci e, se costituite, le Assemblee Speciali;
- b) propone l'adozione e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) sovrintende all'andamento della gestione aziendale;
- d) redige il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C., 1° comma, con le modalità di cui all'art. 2513 C.C., e predisponde la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 C.C., che deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci;
- e) redige i regolamenti previsti dal presente Statuto ed eventuali altri ritenuti utili da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) conferisce mandati e procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 41 del presente Statuto; nomina direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferisce deleghe al personale dirigente definendo-

ne l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

- g) assume e licenzia il personale fissandone le mansioni, le retribuzioni, le attribuzioni, gli istituti normativi applicabili, provvedendo ad inquadrarlo nelle varie categorie;
- h) delibera tutti gli atti previsti dal precedente art. 4;
- i) delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- l) delibera sull'istituzione di succursali, agenzie, magazzini di deposito, di distribuzione e altre unità locali;
- m) determina, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi o di incarichi sociali continuativi;
- n) provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C., alle sostituzioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
- o) delibera e attua tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria Amministrazione necessarie al funzionamento della Cooperativa, eccettuate quelle espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea;
- p) ha la facoltà di apportare, con apposite delibere motivate, ai programmi di attività di cui all'art. 26 c. 1 p. 9), quelle variazioni necessarie o utili per mantenere o accrescere la competitività della Cooperativa sul mercato, temperando tale esigenza primaria con l'altra del conseguimento degli obiettivi economici, sociali e culturali previsti dai programmi stessi;
- q) ai sensi del comma 2 dell'art. 2365 C.C., provvede agli adeguamenti del presente atto alle disposizioni normative sopravvenute;
- r) può istituire o sopprimere sedi secondarie;
- s) delibera, in luogo dell'Assemblea straordinaria, nella materia fallimentare di cui agli artt. 152, 161, 187, 214 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- t) indica, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di cui all'art. 2428 C.C., i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio; illustra, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi Soci e le relative ragioni;
- u) redige, ove occorra i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli artt. 2501 ter e 2506 bis del C.C.;
- v) delibera sulla fusione per incorporazione di Società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il 90 % (novanta per cento) delle azioni o delle quote ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del C.C..

Il Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione del bilancio preventivo della Cooperativa, o di significative variazioni dello stesso, è tenuto a richiedere parere preventivo ai Consigli delle Sezioni Soci, sulle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziative commerciali destinate ai Soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi.

I pareri dei Consigli delle Sezioni Soci non vincolano le determinazioni

del Consiglio di Amministrazione ma questo, in caso di mancato accoglimento dei pareri, è tenuto a motivare agli stessi Consigli delle Sezioni Soci il provvedimento di mancato accoglimento.

ARTICOLO 41

Presidente, Comitato Esecutivo, deleghe

Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente, in caso di nomina di due o più Vice-Presidenti, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Vice Presidente Vicario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Egli ha la facoltà di esercitare e di promuovere, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, qualsiasi azione necessaria od utile alla tutela dei diritti e degli interessi della Cooperativa.

Egli nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Può pertanto, a titolo esemplificativo:

- a) riscuotere pagamenti e rilasciare quietanze;
- b) agire e resistere in giudizio innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in qualsiasi grado;
- c) operare con le pubbliche amministrazioni eventualmente servendosi a tali fini di professionisti ai quali conferisce incarico.

Previamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, può delegare il proprio potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti al Vice Presidente o ad un amministratore delegato nonché, con procura speciale, a dipendenti della società o a terzi.

Il Consiglio può inoltre delegare sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o eventualmente ad un Comitato Esecutivo composto da suoi membri, dettando nel contempo contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega.

Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci nonché le materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381C.C..

Non è inoltre ammessa la delega in materia di ristorno.

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati informazioni sulla gestione della Cooperativa.

ARTICOLO 42

Comitato di Direzione

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare uno o più direttori per i diversi settori aziendali determinandone le attribuzioni, le responsabilità e le retribuzioni.

Il Consiglio ha altresì facoltà di istituire, fissandone compiti e modalità di funzionamento, un Comitato di Direzione composto dal Presidente,

da uno o più Vice Presidenti e dai responsabili delle principali direzioni aziendali. I direttori componenti il Comitato di Direzione partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Presidente può, se lo ritenga opportuno per la specificità degli argomenti da trattare, invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione altri direttori e dirigenti non facenti parte del Comitato di Direzione.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 43

Composizione

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale che è composto da tre o cinque membri effettivi e da due Sindaci supplenti, i quali subentrano a quelli effettivi in caso di morte, rinuncia, decadenza.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci ed il Presidente restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili dall'Assemblea, che ne stabilisce la retribuzione annua, determinandola all'atto della nomina e per l'intera durata dell'ufficio; possono essere revocati solo per giusta causa.

I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale è costituito integralmente, ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile, da Revisori Contabili iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

La cancellazione dall'Albo Ministeriale determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco Supplente più anziano.

ARTICOLO 44

Doveri del Collegio e dei Sindaci

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono inoltre assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento.

ARTICOLO 45

Poteri dei Sindaci

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 46

Incarico, durata, revoca

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

L'Assemblea della Cooperativa, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l'incarico, che ha durata di tre esercizi, e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intero periodo.

L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies del C.C..

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio all'ultimo esercizio della carica.

ARTICOLO 47

Funzioni di controllo contabile

Il soggetto cui è affidato il controllo contabile deve:

- a - verificare, nel corso dell'esercizio e con la periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b - verificare se il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
- c - esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sui bilanci di esercizio e consolidato sono depositate presso la sede della Cooperativa a norma dell'art. 2429 del C.C.;
- d - documentare l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.

Il soggetto incaricato può chiedere documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.

Il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

ARTICOLO 48

Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito.

La Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 e seguenti del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità del rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

La Cooperativa può altresì emettere azioni di partecipazione Cooperativa, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ARTICOLO 49

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di destinare uno o più patrimoni ad uno specifico affare nei limiti e con le modalità indicati dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, nonché di stipulare contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-decies del Codice Civile.

La remunerazione degli strumenti finanziari emessi in collegamento con i patrimoni destinati a specifici affari non può superare i limiti stabiliti dal precedente art. 21.

ARBITRATO E DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 50

Arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci (ovvero tra i Soci e la Cooperativa) che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Savona, i quali dovranno decidere entro trenta giorni dalla nomina su richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole

sancite dal Codice di Procedura Civile.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati, nonché le spese di procedura, sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei Soci. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ARTICOLO 51

Disposizione generale e finale

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Codice Civile relative alla remunerazione del capitale dei Soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stesi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 59/1992.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per Azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Statuto della Coop Liguria

Società Cooperativa

TITOLO I	
Costituzione, sede, durata, scopo e oggetto.....	pag. 3
TITOLO II	
Soci	pag. 6
TITOLO III	
Capitale sociale	pag. 10
TITOLO IV	
Requisiti mutualistici	pag. 12
TITOLO V	
Organi sociali	pag. 13
TITOLO VI	
Sezione Soci	pag. 17
TITOLO VII	
Consiglio di Amministrazione	pag. 19
TITOLO VIII	
Collegio Sindacale.....	pag. 23
TITOLO IX	
Il controllo contabile.....	pag. 24
TITOLO X	
Strumenti finanziari	pag. 25
TITOLO XI	
Arbitrato e disposizione finale	pag. 25

INDICE

I punti vendita di Coop Liguria

PROVINCIA DI
GENOVA

SUPERMERCATO COOP DI COGOLETO

COGOLETO - Via Recagno, 46

SUPERMERCATO COOP DI ARENZANO

(CENTRO COMMERCIALE LE LAMPARE)

ARENZANO - Via di Francia, 15

SUPERMERCATO INCOOP DI PRA'

GENOVA - Via Pra', 35

SUPERMERCATO COOP DI PEGLI

GENOVA - Via Piandilucco, 15

SUPERMERCATO COOP DI SESTRI Ponente

GENOVA - Via Merano, 30

SUPERMERCATO INCOOP DI SAMPIERDARENA

GENOVA - Piazza Tre Ponti, 38/70

SUPERMERCATO COOP DI FIUMARA

GENOVA - Via Fiumara, 4

SUPERMERCATO COOP DI RIVAROLO

GENOVA - Via Rivarolo, 185/193r

SUPERMERCATO COOP DI BUSALLA

BUSALLA - Largo Milite Ignoto, 6

SUPERMERCATO INCOOP DI LARGO SAN FRANCESCO

GENOVA - Largo San Francesco, 5/6r

SUPERMERCATO COOP "A. NEGRO" TERMINAL TRAGHETTI

GENOVA - Piazzale dei Traghetti Iqbal Masih, 13 nero

SUPERMERCATO COOP DI PICCAPIETRA

GENOVA - Largo Fucine, 6

SUPERMERCATO INCOOP MURA DELLO ZERBINO

GENOVA - Piazza dello Zerbino, 5 r

SUPERMERCATO COOP DI MARASSI

(CENTRO COMMERCIALE IL MIRTO)

GENOVA - Corso De Stefanis, 114 Ar

SUPERMERCATO COOP DI VALBISAGNO

(CENTRO COMMERCIALE BISAGNO)

GENOVA - Via Lungobisagno Dalmazia, 75

SUPERMERCATO COOP DI CORSO GASTALDI

GENOVA - Corso Gastaldi, 159r

SUPERMERCATO INCOOP DI STURLA

GENOVA - Via dei Mille, 32

**PROVINCIA DI
IMPERIA**

SUPERMERCATO COOP DI CORSO EUROPA

GENOVA - Corso Europa, 1079

SUPERMERCATO INCOOP DI RECCO

RECCO - Via XX Settembre, 20

**SUPERMERCATO INCOOP
DI SANTA MARGHERITA LIGURE**

SANTA MARGHERITA L. - Corso Matteotti, 27

SUPERMERCATO INCOOP DI RAPALLO

RAPALLO - Via Sciesa, 15

SUPERMERCATO COOP DI CHIAVARI

CHIAVARI - Via Col. Franceschi, 87

SUPERMERCATO COOP DI SESTRI LEVANTE

SESTRI LEVANTE - Viale Dante Alighieri, 140

IPERCOOP "L'AQUILONE"

GENOVA - Via Romairone, 10

IPERCOOP "I LEUDI"

CARASCO - Via Mulinetti, 5

SUPERMERCATO COOP DI VENTIMIGLIA

(CENTRO COMMERCIALE ROVERINO)

VENTIMIGLIA - Corso Limone Piemonte, 9

SUPERMERCATO COOP DI SANREMO

SANREMO - Corso Matuzia, 113

SUPERMERCATO COOP DI IMPERIA

IMPERIA - Via XXV Aprile

IPERCOOP "LE SERRE"

ALBENGA

Regione Bagnoli, 37 - Piazza Caduti di Nassirya, 2a

SUPERMERCATO INCOOP DI LOANO

LOANO - Via Aurelia, 185

SUPERMERCATO COOP DI FINALE

FINALE LIGURE - Via Dante Alighieri, 7

SUPERMERCATO COOP DI VADO

(PARCO COMMERCIALE MOLO 8.44)

VADO LIGURE - Via Montegrappa, 1

SUPERMERCATO INCOOP DI ALBISOLA

ALBISOLA SUPERIORE - Corso Mazzini, 173

SUPERMERCATO COOP DI VARAZZE

(CENTRO COMMERCIALE CORTE DI MARE)

VARAZZE - Via Montegrappa, 42

**PROVINCIA DI
SAVONA**

SUPERMERCATO INCOOP DI CAIRO MONTENOTTE

CAIRO MONTENOTTE - Corso Italia, 36

IPERCOOP "IL GABBIANO"

SAVONA - Corso Ricci, 211 r

SUPERMERCATO COOP DI VIA SAFFI

LA SPEZIA - Via Saffi, 73

SUPERMERCATO COOP DI VIALE AMENDOLA

LA SPEZIA - Viale Amendola, 220

SUPERMERCATO INCOOP DI VIA MONTEVERDI

LA SPEZIA - Via Monteverdi, 7

IPERCOOP "LE TERRAZZE"

LA SPEZIA - Via Fontevivo, 17

IPERCOOP "CENTROLUNA"

SARZANA - Via Variante Cisa, 40

SUPERMERCATO COOP DI OVADA

OVADA - Via Gramsci, 20

IPERCOOP "MONDOVICINO"

MONDOVÌ - Piazza Cerea, 15/10

**PROVINCIA DI
LA SPEZIA**

**PROVINCIA DI
ALESSANDRIA**

**PROVINCIA DI
CUNEO**

stampa

COOP TIPOGRAF

Corso Viglienzoni, 78 r. - 17100 Savona
tel. 019.804947 - fax 019806657
info@cooptipograf.it